

proposta di legge n. 111

a iniziativa del Consigliere Busilacchi

presentata in data 26 gennaio 2017

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA
DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge contiene disposizioni per la modifica degli articoli 27 bis e 41 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

In particolare, l'articolo 1 aggiunge all'articolo 27 bis il comma 9 bis con lo scopo di prevedere la realizzazione, in via sperimentale, di un programma di sterilizzazione del cinghiale al fine di conseguire l'obiettivo della eradicazione del cinghiale nella cosiddetta zona C.

Nella zona, ai sensi del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme

per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)", deve essere attuata una gestione tesa al raggiungimento di una densità pari a zero individui per chilometro quadrato.

L'articolo 2 modifica l'articolo 41 della l.r. 7/1995, al fine di individuare le risorse finanziarie per la realizzazione del programma sperimentale per la sterilizzazione del cinghiale; al riguardo, si precisa che non si tratta di nuove risorse ma dell'utilizzo di una quota dei fondi vincolati alla gestione amministrativa da parte della Regione delle attività connesse all'attuazione della l.r. 7/1995.

L'articolo 3 contiene le disposizioni di attuazione e l'articolo 4 la disposizione concernente l'invarianza finanziaria.

Art. 1

(Modifica all'articolo 27 bis della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 27 bis della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è aggiunto il seguente:

“9 bis. Nelle zone in cui la pianificazione territoriale, disposta ai sensi del regolamento regionale previsto al comma 2, persegue l'obiettivo di una densità di esemplari pari a zero individui per chilometro quadrato, la Regione attua un programma sperimentale di sterilizzazione del cinghiale.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“a) 51 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge compreso il finanziamento dell'attuazione del programma sperimentale per la sterilizzazione del cinghiale di cui al comma 9 bis dell'articolo 27 bis ed il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;”.

Art. 3

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale avvia le procedure per la realizzazione del programma sperimentale per la sterilizzazione del cinghiale, previsto all'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.